

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 57 ter

(Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019

3 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020